

Capitolo 6. Misure speciali per la TUTELA dei minori

3° rapporto di aggiornamento 2006-2007



85

i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

MINORI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

1. MINORI STRANIERI

In questi paragrafi si intende focalizzare il monitoraggio sui bambini e adolescenti stranieri, che si trovano sul territorio italiano, con o senza la propria famiglia, in una situazione di particolare vulnerabilità.

a) I minori stranieri non accompagnati

I minori stranieri non accompagnati (msna) sono i minori non aventi cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'Unione Europea che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano¹. Si rilevano interpretazioni difformi riguardo all'inclusione o meno in tale definizione dei minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado².

¹ La definizione di msna è stabilita dall'art. 1 del D.P.C.M. 535/99, che a rigore riguarda solo i msna che non abbiano presentato domanda d'asilo.

² Lo stesso Comitato minori stranieri ha fornito informazioni contrastanti circa la propria competenza in merito, rendendo tra l'altro difficoltoso raccogliere dati esatti circa il numero di msna presenti. Cfr. Moyerson J. *L'evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati in Cittadini in crescita* n. 3-4/2004, Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

45. Il Comitato ONU accoglie favorevolmente l'istituzione del Comitato per la protezione dei bambini stranieri e il riferimento specifico alla Convenzione presente nella Legge 40/98 sull'immigrazione, riguardo all'accesso alla salute. Tuttavia, il Comitato conferma la sua preoccupazione per la mancanza di adeguate strutture di accoglienza per minori non accompagnati; per la mancanza di armonizzazione tra le procedure che riguardano i minori non accompagnati nelle diverse Regioni italiane; per quanto di nuovo ha disposto la Legge 189/2002, che permette la detenzione di immigrati privi di documenti; l'attuazione del D.L. 113/99 che porta a un aumento dei rimpatri senza una adeguata verifica dei seguiti e il cambiamento, avvenuto nel 2000, riguardo al permesso di soggiorno per i minori.

46. In accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione, soprattutto gli artt. 2, 3, 22 e 37, e con il rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, il Comitato ONU raccomanda che l'Italia:

- a) incrementi gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;
- b) assicuri che la permanenza in questi centri sia più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;
- c) adotti, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;
- d) assicuri che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò è nel superiore interesse del bambino, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo.

(CRC/C/15/Add. 198, punti 45 e 46)

Capitolo 6. Misure speciali per la TUTELA dei minori

3° rapporto di aggiornamento 2006-2007



86

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

Al 31 dicembre 2006, i msna segnalati al Comitato minori stranieri³ risultavano 6.551, provenienti per la maggior parte dalla Romania (36%), dal Marocco (22%) e dall'Albania (15%). Si tratta per lo più di adolescenti: il 73% dei msna segnalati ha tra i 15 e i 17 anni, ma si registra anche un significativo 26% di bambini tra i 7 e i 14 anni. Netamente prevalente (85%) la presenza dei maschi. Tali dati, che non presentano sostanziali differenze rispetto ai dati relativi al 2005, devono essere tuttavia considerati con cautela. Da una parte, infatti, sono sottostimati, in quanto non registrano tutti quei minori che non sono entrati in contatto con alcuna istituzione (da rilevarsi in tal senso la discrepanza tra i dati del Comitato e i dati relativi agli arrivi sulle coste siciliane, in particolare per alcune nazionalità)⁴, nonché i msna che hanno presentato domanda di asilo. Dall'altra parte, va considerato che una proporzione rilevante di minori, pur dichiarandosi "non accompagnati", hanno in realtà i genitori sul territorio nazionale⁵. Dal 1 gennaio 2007, inoltre, i msna rumeni non vengono più registrati dal Comitato minori stranieri, né da alcun altro organo centrale, con la conseguente grave diminuzione dell'affidabilità del sistema di raccolta dei dati sui msna presenti in Italia. Nella raccolta dei dati inoltre è tenuta in poco conto la necessità di raccogliere maggiori informazioni sul contesto di provenienza del minore e sul

percorso in Italia, che permetterebbero invece di comprendere meglio il fenomeno dello sfruttamento e la riuscita delle azioni per l'inserimento del minore⁶. Di significativa importanza appare poi l'iniziativa dell'ANCI finalizzata a un rafforzamento delle competenze dei responsabili dei Comuni e a una raccolta di dati statistici sui msna presi in carico dai Comuni⁷.

Le **motivazioni** per cui i msna vengono in Italia sono varie: nella maggior parte dei casi è il desiderio di guadagnare, sia per migliorare le proprie condizioni (soddisfacendo bisogni primari, ma anche accedendo ai consumi tipici dei Paesi ricchi), sia per mandare soldi alla famiglia nel Paese d'origine; ma anche la voglia di conoscere nuove realtà e di sperimentarsi o il bisogno di fuggire da famiglie disgregate e problematiche. Vi sono poi alcuni msna che fuggono da persecuzioni o conflitti armati⁸. Alcuni minori, infine, sono vittime di tratta, ovvero vengono portati da organizzazioni criminali che intendono sfruttarli in Italia⁹.

Intercettare i msna in frontiera o comunque al più presto **dopo il loro arrivo in Italia**¹⁰ è cruciale sia per evitare che si trovino in stato di abbandono (con conseguente precarietà abitativa, esclusione dall'assistenza sanitaria e dal sistema scolastico, esposizione a rischi di abuso e violenza), sia per evitare il loro inserimento nel medio-lungo periodo in circuiti di sfruttamento e illegalità. Se non vengono al più presto inseriti in un sistema di accoglienza e tutela idoneo, infatti, molti di questi minori, pur non essendo vittime di tratta né essendo venuti in Italia con l'intenzione di svolgere attività illegali, finiscono per essere sfruttati o comunque coinvolti nell'ambito della prostituzione, dell'accattonaggio o di attività illegali come furti o spaccio di stupefacenti. Diventa allora molto più difficile far uscire i minori da questi circuiti illegali, che consentono guadagni spesso molto più elevati dei percorsi legali a cui si accompagna quel senso di libertà connesso alla vi-

³ Ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 535/99, tutti i msna non richiedenti asilo devono essere segnalati al Comitato minori stranieri. Tutti i dati relativi ai msna segnalati e ai provvedimenti adottati dal Comitato minori stranieri sono stati forniti dal Comitato stesso.

⁴ Tra il 2005 e il 2006 tra i minori giunti sulle coste siciliane risultavano quasi 2000 minori egiziani, di cui la maggior parte presumibilmente non accompagnati (Rapporto «Fuori dal buio: un anno dalla parte dei minori migranti», Amnesty International, febbraio 2007), mentre dai dati del Comitato al 31 dicembre 2006 risultano presenti sul territorio italiano 148 minori di nazionalità egiziana: l'invisibilità di questi minori suscita rilevanti preoccupazioni in relazione alla tutela dei loro diritti.

⁵ Tali informazioni, così come le altre informazioni contenute nel presente paragrafo di cui non sia altrimenti specificata la fonte, sono tratte dai documenti «Le procedure e le buone prassi nei confronti dei minori stranieri non accompagnati» (Gruppo Nazionale Enti e Servizi di Pronto Accoglienza Minori, in collaborazione con Save the Children Italia; disponibile sul sito www.grupponazionalepam.it) e PALMS - Percorsi di accompagnamento al lavoro per minori stranieri non accompagnati, «Pratiche di Accoglienza I e II», Roma, 2006, ovvero sono state raccolte da Save the Children Italia nel corso delle attività di ricerca nell'ambito dei progetti «Orizzonti a colori - Interventi per la prevenzione della devianza e il reinserimento dei minori stranieri sottoposti a procedimento penale», «Osservatorio e Centro Risorse sul Traffico di Esseri Umani» e «Sviluppo di una metodologia fondata sui diritti del fanciullo per l'identificazione e il supporto dei minori vittime di tratta», in via di pubblicazione. Molte delle osservazioni contenute in questo paragrafo, infine, sono riprese da documenti inviati da Save the Children Italia al Governo per proporre modifiche al Testo Unico sull'immigrazione e in relazione ad altri atti normativi su cui il Governo sta lavorando (i documenti sono disponibili sul sito www.savethechildren.it).

⁶ Cfr. il Commento Generale n. 6 del Comitato ONU *Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro Paese d'origine* punti 98 e 99, traduzione non ufficiale a cura del Comitato italiano per l'UNICEF.

⁷ Cfr. ANCI *Minori stranieri non accompagnati 2005-2006. Rapporto ANCI*.

⁸ Siveda anche paragrafo Minori richiedenti asilo, pagg. 89 e ss.

⁹ Siveda paragrafo La tratta di minori, pagg. 113 e ss.

¹⁰ Si noti che il 60% delle segnalazioni al Comitato minori stranieri (che dovrebbe avvenire non appena il msna viene individuato) provengono da Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna, Regioni non di confine: tutti questi minori, dunque, presumibilmente sono stati individuati dalle istituzioni dopo un periodo più o meno lungo dal loro ingresso in Italia.

Capitolo 6. Misure speciali per la TUTELA dei minori

3° rapporto di aggiornamento 2006-2007



87

I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA

ta di strada²¹. L'educativa di strada, gli interventi "a bassa soglia" e l'impiego di "educatori pari"²² e di mediatori culturali si stanno dimostrando in varie città strumenti preziosi ed efficaci per consentire il contatto con i msna e per favorirne la permanenza nel sistema di accoglienza e tutela.

La maggior parte dei msna sono **privi di documenti** e si pone quindi il problema della loro **identificazione** anagrafica, rispetto alla quale in molti casi non si registra un'efficace collaborazione da parte delle rappresentanze diplomatiche dei Paesi d'origine. Nel caso degli adolescenti, si pone inoltre il problema dell'**accertamento dell'età**²³, in merito alla quale si evidenzia la mancanza di norme (tranne che in ambito penale) e di procedure stabilite a livello nazionale. In genere l'accertamento dell'età viene effettuato unicamente mediante la radiografia del polso, la cui affidabilità è molto discussa in ambito scientifico, e spesso le perizie sono effettuate da professionisti che non sono adeguatamente formati per applicare correttamente tale metodo. Inoltre non sempre nella certificazione dei risultati della perizia e nei successivi provvedimenti delle autorità viene applicato il principio della presunzione della minore età²⁴. Infine se l'adolescente dichiara di essere maggiorenne (come accade per molte ragazze sfruttate nella prostituzione, indotte dai loro sfruttatori a dichiararsi maggiorenni) in genere non viene effettuato l'accertamento. In conseguenza di tali prassi, accade che alcuni msna vengano trattati come maggiorenni e quindi, in violazione della normativa italiana in materia, vengano trattenuti in un Centro di permanenza temporanea o di identificazione o espulsi²⁵ o respinti in

frontiera senza alcuna tutela, o comunque non vengano loro garantite le tutele previste dal nostro ordinamento²⁶. Non appena un msna viene identificato come tale, deve essere segnalato al Comitato minori stranieri che, dopo aver effettuato le indagini nel Paese d'origine, può disporre il **rimpatrio assistito** al fine di ricongiungere il minore alla sua famiglia²⁷. Nel 2006 il Comitato ha disposto 8 provvedimenti di rimpatrio assistito. Risulta che anche minori che chiedono il rimpatrio o minori molto piccoli provenienti da famiglie adeguate, per i quali il rimpatrio sarebbe nel loro superiore interesse, non vengano rimpatriati, in violazione del diritto all'unità familiare di questi minori. Inoltre, la normativa vigente non stabilisce adeguatamente i criteri e le procedure per garantire che il rimpatrio sia adottato esclusivamente nel superiore interesse del minore²⁸ (non è prevista alcuna valutazione nel merito da parte della Magistratura minorile²⁹, non sono chiari i criteri applicati dal Comitato per decidere il rimpatrio, né è adeguatamente garantito il diritto del minore di essere ascoltato e che la sua opinione sia tenuta debitamente in considerazione tenuto conto dell'età e grado di maturità²⁹). Infine, risulta che non sempre vengano proposti ai minori rimpatriati progetti di reinserimento adeguati ai loro bisogni e ai loro desideri.

In base alla normativa vigente, ogni msna presente in Italia, indipendentemente dal suo *status*, ha diritto a un'accoglienza adeguata in una comunità o in affidamento familiare, all'apertura di una tutela, all'ottenimento di un permesso di soggiorno, all'iscrizione al Servizio Sanitario

ma l'art. 33 della Legge 184/83 stabilisce, seppur con molte ambiguità, una procedura particolare (vedi paragrafo su Minori richiedenti asilo, pagg. 89 e ss.). Vedi inoltre il Commento Generale n. 6 del Comitato ONU, punto 26: «Per assicurare ai bambini non accompagnati [...] un trattamento appropriato, gli Stati parti devono rispettare in pieno il principio di non refoulement [...]».

²⁶ Si veda paragrafo Minori richiedenti asilo e accoglienza in frontiera pagg. 89 e ss.

²⁷ T.U. 286/98, art. 33; D.P.C.M. 535/99, art. 2, 5, 7. Il rimpatrio assistito si differenzia dall'espulsione in quanto deve essere adottato ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare e non come sanzione della violazione delle norme sull'ingresso e il soggiorno degli immigrati.

²⁸ «L'art. 3 [della Convenzione] afferma che in tutte le decisioni relative ai bambini, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, della Autorità amministrativa o degli organi legislativi, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente» in Commento Generale n. 6 del Comitato ONU, punto 19 e ss.

²⁹ L'art. 33, comma 2-bis del T.U. 286/98 si limita a prevedere il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nel caso risulti instaurato nei confronti del minore un procedimento giurisdizionale.

²⁹ «I bambini devono essere sempre informati sulle soluzioni relative alla loro tutela e rappresentanza legale, e le loro opinioni vanno tenute in considerazione» in Commento Generale n. 6 del Comitato ONU, punto 37.

²¹ Si vedano anche i paragrafi La tratta di minori, pagg. 113 e ss. e Minori coinvolti nel sistema della giustizia minorile, pagg. 97 e ss.

²² Ovvero ragazzi che hanno lo stesso background dei minori cui si rivolgono gli interventi, e che quindi sono in grado di comunicare e di comprendere i msna meglio di qualsiasi altro operatore.

²³ «[...] I criteri di identificazione includono anche una valutazione dell'età e dovrebbero prendere in considerazione non solo le sembianze dell'individuo ma anche la sua maturità psicologica. Inoltre, la valutazione deve essere svolta in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell'età e del sesso; in modo garbato, cercando di evitare ogni rischio di violazione dell'integrità fisica del bambino; nel pieno rispetto della dignità umana, e nei casi incerti in cui c'è la possibilità che si tratti di un minore, si dovrebbe accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino [...]». In Commento Generale n. 6 del Comitato ONU, punto 31 lett. a).

²⁴ Tale principio è stabilito, nel sistema della giustizia penale, dall'art. 8 del DPR 448/88: «Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto».

²⁵ L'espulsione dei msna (e di conseguenza il loro trattenimento nei Centri di permanenza temporanea) è vietata dall'art. 19, comma 2 del T.U. 286/98, mentre il trattenimento dei msna richiedenti asilo nei Centri di identificazione è vietato dal D.P.R. 303/2004, art. 2, comma 5. Il respingimento dei msna non è vietato dalla normativa vigente,

Capitolo 6. Misure speciali per la TUTELA dei minori

3° rapporto di aggiornamento 2006-2007



88

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

Nazionale, all'istruzione e alla formazione²¹. Continuano tuttavia a registrarsi rilevanti differenziazioni nelle politiche e nelle prassi a livello territoriale, e in molte realtà tali diritti non sono adeguatamente garantiti. La tutela viene spesso aperta con gravi ritardi e in molte città il Giudice Tutelare nomina non una persona fisica ma l'Ente Locale come tutore anche di un numero molto elevato di msna, con la conseguenza che spesso i msna non hanno la possibilità di far valere la propria opinione in merito alle decisioni che li riguardano né di accedere all'effettivo esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla normativa²². A differenza che per il diritto all'istruzione, la normativa vigente non riconosce chiaramente ai minori privi di permesso di soggiorno il diritto di accesso al Servizio Sanitario in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani²³, con conseguente mancata tutela del diritto alla salute nei frequenti casi in cui i tempi per il rilascio del permesso sono molto lunghi²⁴. Si registrano inoltre un aumento dei casi di disagio psichico e gravi carenze dei servizi nell'offrire risposte adeguate. Spesso le scuole e i centri di formazione professionale sollevano problemi a iscrivere msna privi di documenti e frequentemente l'offerta formativa risulta inadeguata ai bisogni di questi ragazzi (in termini di carenze nel sostegno all'apprendimento dell'italiano, scarsità di percorsi formativi brevi ecc.)²⁵. In talune realtà, a causa delle difformi prassi interpretative, ai msna titolari di per-

messo di soggiorno "per minore età" non è consentito di lavorare, in violazione del principio di non discriminazione frustrando così il loro bisogno e desiderio di guadagnare oppure, per non rinunciarvi, questi minori finiscono sfruttati nel lavoro nero e/o in attività illegali.

Infine, la qualità dell'accoglienza è in alcune zone d'Italia molto carente. I costi dell'accoglienza dei msna sono interamente sostenuti dagli Enti Locali, con la conseguenza che i Comuni più piccoli e delle aree più disagiate del territorio, in particolare al Sud, che hanno bilanci dedicati all'assistenza molto ridotti, non riescono a garantire livelli minimi di accoglienza. Mancano inoltre degli standard di accoglienza validi a livello nazionale, e in alcuni casi il monitoraggio sulle spese e sui risultati raggiunti è inadeguato.

In parte anche in conseguenza di tali carenze nell'accoglienza, una proporzione rilevantissima dei msna scappano dalle comunità in cui vengono inseriti. L'allontanamento dei msna dalle strutture di accoglienza è determinato da diverse cause: alcuni minori scappano perché, al contrario di quanto dichiarato alle istituzioni, hanno sul territorio i genitori o altri familiari; altri perché sono costretti dagli sfruttatori; altri ancora perché preferiscono ottenere guadagni più consistenti attraverso la prostituzione o attività illegali. Moltissimi ragazzi rifiutano l'accoglienza perché stando in comunità non possono lavorare e guadagnare da subito e realizzare quindi il loro progetto migratorio iniziale né mandare soldi alla famiglia, che spesso si è indebitata per pagare il viaggio. Vi sono tuttavia anche molti minori che sarebbero disposti a restare in strutture di accoglienza o comunque a intraprendere un percorso di inserimento legale, se le modalità di accoglienza offrissero una maggiore autonomia (come convivenze guidate o regole meno "infantilizzanti" all'interno delle comunità) ed opportunità di integrazione che rispondano ai loro bisogni ed aspirazioni, in particolare attivando interventi di formazione e accompagnamento al lavoro che portino a un inserimento lavorativo in tempi non troppo lunghi. Infine sarebbe auspicabile anche la possibilità di partecipare a progetti di integrazione senza che questo implichi necessariamente l'accoglienza in comunità (ad esempio, si stanno sperimentando affidamenti di msna Rom a persone che vivono nei campi nomadi).

Ma anche quei minori che restano in comunità, seguono un percorso formativo e ottengono un contratto di lavoro, al compimento dei 18 anni in moltissimi casi non riescono a ottenere un permesso di soggiorno e possono dunque essere espulsi. Attualmente, infatti, molte Questure non rilasciano alcun permesso di soggiorno alla maggiore

²¹ Oltre al principio generale di non discriminazione previsto dalla Costituzione e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la normativa italiana prevede norme che disciplinano specificamente i succitati diritti, in particolare l'applicazione ai minori stranieri delle norme sull'affidamento e provvedimenti d'urgenza (Legge 184/83, art. 37-bis), il diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno (D.P.R. 394/99, art. 28), all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (T.U. 286/98, art. 34; circolare del Ministero della Sanità del 24.3.2000), all'istruzione (T.U. 286/98, art. 38; D.P.R. 394/99, art. 45).

²² «[...] Gli Stati sono tenuti a nominare un tutore o un consulente non appena sia stato individuato un bambino non accompagnato o separato e devono vigilare sulle disposizioni che riguardano il bambino fino a quando non abbia raggiunto la maggiore età o finché non abbia lasciato il territorio e/o la giurisdizione del territorio, in modo conforme alla Convenzione e ad altri obblighi internazionali[...]» in: Commento Generale n. 6 del Comitato ONU, punto 33.

²³ Art. 34 T.U. 286/98. Benché l'art. 35 del T.U. 286/98 preveda «la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo», la mancanza di norme che diano attuazione a tale principio rende di fatto difficilissimo il suo effettivo esercizio.

²⁴ «[...] Gli Stati sono tenuti ad assicurare che i bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie abbiano pari accesso ai servizi sanitari rispetto ai bambini cittadini» in Commento Generale n. 6 del Comitato ONU, punto 46.

²⁵ «[...] Ogni minore non accompagnato o separato dalla propria famiglia, e indipendentemente dal suo status, ha il diritto di avere pieno accesso all'istruzione nel Paese in cui è entrato [...]». «[...] A tutti gli adolescenti deve essere permesso di frequentare una scuola di formazione sia generale che professionale[...]» in Commento Generale n. 6 del Comitato ONU, punti 41 e 42.

Capitolo 6. Misure speciali per la TUTELA dei minori

3° rapporto di aggiornamento 2006-2007



89

I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA

età ai msna che non rispondono ai requisiti introdotti dalla Legge Bossi-Fini (ovvero esser entrati in Italia prima del compimento dei 15 anni e aver seguito un progetto di integrazione per 2 anni)²⁶, anche se sono affidati o sottoposti a tutela. Questa interpretazione restrittiva della legge è illegittima in quanto contraria alle sentenze della Corte Costituzionale del 2003 e del Consiglio di Stato del 2005 che hanno affermato molto chiaramente che a un minore affidato o in tutela può essere rilasciato un permesso di soggiorno anche se non ha i requisiti dei 3 anni di permanenza e 2 anni di progetto di integrazione²⁷. Tale prassi ha conseguenze molto negative, in quanto da una parte disincentiva i minori che sono entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni, che sono la maggior parte, a seguire un percorso di integrazione e dall'altra parte incentiva i minori ad entrare in Italia prima del compimento dei 15 anni, con un conseguente abbassamento dell'età media dei msna presenti.

Si rileva infine la problematica riguardante i **minori neocomunitari**, dato che con l'entrata della Romania e della Bulgaria nell'Unione Europea, il 1 gennaio 2007, ai minori di queste nazionalità (che come visto sopra rappresentano il 36% del totale) non si applica più la normativa sugli extracomunitari, tra cui la competenza del Comitato minori stranieri, il rilascio del permesso di soggiorno "per minore età" ecc. La normativa sulla libera circolazione dei cittadini europei non chiarisce però adeguatamente come debbano essere disciplinati il soggiorno e il ritorno nel Paese d'origine dei minori non accompagnati comunitari.

2. la modifica delle norme e l'omogeneizzazione delle prassi in relazione al rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, consentendo il rilascio del permesso ai minori affidati o sottoposti a tutela senza la dimostrazione di requisiti temporali rigidi;
3. la modifica delle norme e l'omogeneizzazione della prassi in relazione al rimpatrio assistito, al fine di garantire che le indagini familiari e la valutazione sul rimpatrio siano effettuate tempestivamente (dando priorità ai minori più piccoli e/o più vulnerabili) e stabilendo adeguate garanzie affinché il rimpatrio sia adottato esclusivamente nel superiore interesse del minore e tenendo conto della sua opinione (anche prevedendo il controllo giurisdizionale);
4. il chiarimento sulle norme relative alla tutela, al soggiorno, ai diritti connessi (accesso ai servizi sanitari ecc.) e al ritorno dei minori non accompagnati comunitari;
5. il miglioramento del sistema di raccolta dei dati sui msna a livello nazionale (in termini di completezza, disaggregazione, aggiornamento e accessibilità) e la formazione degli operatori che a vario titolo lavorano con msna.

Alla luce di tali considerazioni il Gruppo di Lavoro raccomanda:

1. l'adozione di norme e di un protocollo sull'identificazione e sull'accertamento dell'età dei msna, che stabiliscano tra l'altro procedure uniformi a livello nazionale per garantire la massima affidabilità dei risultati, il principio della «presunzione della minore età» e l'applicazione delle norme a protezione dei minori fino all'accertamento della maggiore età;

²⁶ T.U. 286/98, art. 32 comma 1-bis e ter.

²⁷ La sentenza della Corte Costituzionale 198/2003 e la sentenza del Consiglio di Stato 1681/2005 affermano che i requisiti stabiliti dal primo comma dell'art. 32 T.U. 286/98 (affidamento o tutela) e i requisiti stabiliti dai commi 1-bis e ter dello stesso articolo (ingresso da almeno 3 anni e partecipazione a un progetto di integrazione per almeno 2 anni) sono alternativi e non concorrenti.